

Roma, 13 giugno 2014

Prot. n. 240/2014/DV/PB

**Ai Segretari Generali Regionali
e Territoriali****Ai Segretari Regionali e Territoriali
con delega al comparto EPnE****Ai Coordinatori Generali EPnE****Oggetto: Croce Rossa Italiana.**

Il Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana ha emanato una circolare con la quale chiede al personale di presentare opzione, entro il 30 giugno 2014:

- 1) per rimanere in servizio con il comitato centrale o regionale;
- 2) per passare ai comitati provinciali o locali;
- 3) per passare ad una pubblica amministrazione.

Vista la complessità della situazione, unitariamente abbiamo immediatamente stigmatizzato tale grave comportamento che senza fornire le corrette indicazioni ai lavoratori sulla prospettive di lavoro nella CRI riorganizzata, li costringe ad operare una scelta al buio.

A tal fine, unitariamente, abbiamo richiesto anche un urgente incontro all'On.le Maria Anna Madia - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - in merito alla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ed in particolare all'articolo 10 comma 3 del decreto interministeriale di natura non regolamentare, previsto dal D.L.vo n. 178 dell'anno 2012, che dispone l'apertura di un tavolo di confronto sulle modalità di passaggio del personale a tempo indeterminato che eventualmente abbia optato per i comitati locali o provinciali privatizzati.

Nel merito della circolare del presidente della CRI è bene evidenziare i passaggi che la legislazione prevede per meglio sottolineare l'incongruenza della richiesta ai lavoratori:

- Il comma 3 dell'articolo 1 bis dispone che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali o il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche.
- L'art. 3 comma 4. - tra le varie disposizioni - determina che il Presidente nazionale in data antecedente al 1° gennaio 2015, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per l'Ente e l'Associazione e sentite le Organizzazioni sindacali e, predispone un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione.
- Il comma 2 dell'articolo 6 determina che alla data del 1° gennaio 2015 il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2016.
- Il predetto organico è valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5 che determinano le risorse finanziarie da destinare all'ente ed all'associazione - sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2017 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate.

- Inoltre come stabilito dall'articolo 6 comma 5 del D.L.vo 178 del 2012, non è stato ancora istituito il tavolo di confronto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di coordinare e supportare eventuali processi di mobilità del personale, alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI.
- Il decreto interministeriale del 4 giugno 2014, all'articolo 6 comma 5, fissa nell'ambito della sede di confronto presso il Dipartimento della Funzione pubblica che le modalità di passaggio del personale a tempo indeterminato che opti per i comitati locali e provinciali.
- L'Art. 6 comma 4 del D.L.vo n. 178/2012, dispone che il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2015, determina sentite le organizzazioni sindacali e previa intesa con il Ministero della difesa, l'organico a regime, con una proiezione pluriennale.

Alla luce degli articoli di legge esposti che evidenziano la complessità della situazione, è palese l'incongruenza nel chiedere il diritto di opzione ai lavoratori, da esercitare entro il 30 giugno 2014, per rimanere in servizio con il comitato centrale o regionale, per passare ai comitati provinciali o locali o chiedere la mobilità presso una pubblica amministrazione, senza fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sul dimensionamento dell'associazione.

Oltretutto l'articolo 6 comma 2 del D.L.vo 178/2012, prevede la determinazione di un organico provvisorio e non definitivo entro il 1 gennaio 2015 e valido fino al 31 dicembre 2016.

Mentre per la determinazione della dotazione organica a regime, l'articolo 6 comma 4 del D.L.vo 178/2012 stabilisce che deve essere determinata entro i primi 6 mesi dell'anno 2015.

Risulta incomprensibile la scelta della CRI, che senza un confronto e senza adempiere ai più elementari criteri riorganizzativi, continui a intraprendere iniziative che minano l'armonia dell'Ente. Considerando, anche, il necessario e preventivo confronto presso il dipartimento della Funzione Pubblica sulle eventuali mobilità presso altre amministrazioni, gli spazi disponibili e la determinazione delle le modalità di passaggio del personale a tempo indeterminato che opti per i comitati locali e provinciali

Per queste motivazioni la richiesta di opzione che sta arrivando ai singoli lavoratori non può essere esercitata e bisogna rispondere che in assenza di indicazioni precise, risulta impossibile esercitarla, riservandosi il diritto dei lavoratori di farlo con maggiori informazioni.

Al riguardo, stiamo predisponendo un ulteriore atto legale nei confronti delle istituzioni interessate, di cui ne daremo notizia nel dettaglio non appena definito.

Cordiali saluti.

I Segretari Nazionali
Daniela Volpato – Paolo Bonomo

All.: decreto interministeriale
circolare CRI